

Osservatorio della Corte di giustizia delle Comunità europee

a cura di Silvio Riondato

Stranieri

LA PLURALITÀ DI CONDANNE NON LEGITTIMA DA SÉ L'ESPULSIONE DI UNO STRANIERO DA UNO STATO MEMBRO

Corte di giustizia delle Comunità europee, Sez. VII, 4 ottobre 2007, C-349/06 - Murat Polat c. Stadt Rüsselsheim

(Accordo di associazione CEE-Turchia - Art. 59 del protocollo addizionale - Artt. 7, primo comma, e 14 della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 - Direttiva 2004/38/CE)

Con decisione 14 ottobre 2004, la Stadt Rüsselsheim aveva disposto l'espulsione dal territorio tedesco del cittadino turco Murat Polat, titolare, quale figlio di cittadini turchi impiegati e residenti in Germania, del diritto di soggiorno, corollario del diritto di libero accesso a qualsiasi attività dipendente, di cui all'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione istituito con l'Accordo di associazione CEE-Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963. L'espulsione era motivata dal fatto che le numerose condanne penali riportate dall'interessato, prevalentemente per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, realizzavano il presupposto per l'espulsione obbligatoria prevista dall'art. 47, primo comma, dell'*Ausländergesetz* (in *BGBL.*, 1990, I, 1354). Investito del ricorso avverso il provvedimento di espulsione, il *Verwaltungsgericht Darmstadt* sospendeva il giudizio per sottoporre alla Corte varie questioni pregiudiziali.

Interessante è anzitutto la prima questione, diretta sostanzialmente ad individuare i motivi per cui un cittadino turco possa perdere i diritti attribuitigli dall'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80, che è identica a quella che lo stesso giudice *a quo* aveva già sollevato nella causa C-325/05 (CGCE 18 luglio 2007, C-325/05, *Derin c. Landkreis Darmstadt-Dieburg*, in *Raccolta*, 2007; v., in particolare, le conclusioni dell'A.G. Yves Bot dell'11 gennaio 2007, *ivi*, 2007, 95-160).

La Corte, pertanto, si rifà alla propria precedente pronuncia per ribadire che i diritti di cui sopra vengono meno esclusivamente nei casi di cui all'art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 (che ammette limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza e di

sanità pubbliche) ovvero qualora l'interessato abbandoni lo Stato membro in questione per un periodo di tempo significativo e senza legittimi motivi, e concluda che "in una fattispecie come quella del ricorrente nella causa principale la suesposta interpretazione non è incompatibile con quanto prescritto dall'art. 59 del Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760" (il quale dispone che la Turchia non possa beneficiare di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente in virtù del T.CE).

Questa soluzione consente alla Corte di considerare assorbita la seconda, la terza e la quarta questione (subordinate ad una risposta in senso negativo alla prima) e di procedere all'esame congiunto delle questioni dalla quinta all'ottava, tutte inerenti al quesito se una persona nella situazione del ricorrente nella causa principale possa invocare i diritti di cui all'art. 28 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

La Corte rileva che la direttiva 2004/38/CE non può trovare applicazione al caso di specie. All'epoca dei fatti della causa principale (2004), infatti, vigeva ancora la direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno per gli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, direttiva abrogata sì dalla direttiva 2004/38/CE (art. 38), ma con effetto a decorrere soltanto dal 30 aprile 2006.

Nell'ultima questione, il giudice *a quo* chiede "se ripetuti reati minori (essenzialmente contro la proprietà), i quali, individualmente considerati, non bastano per configurare un'effettiva e sufficiente minaccia per un interesse fondamentale della collettività, giustifichino, in considerazione dell'elevato numero di reati commessi, un'espulsione, nel caso in cui debbano ritenersi probabili ulteriori reati e, nella medesima situazione, non possano essere disposti nei confronti di un cittadino nazionale ulteriori provvedimenti".

A partire dalla direttiva 64/221/CEE e attraverso un ricco *excursus* giurisprudenziale, la Corte giunge a configurare l'eccezione di ordine pubblico in maniera sostanzialmente analoga a quanto disposto dall'art. 27 della

citata direttiva 2004/38/CE, di per sé inapplicabile al caso in esame.

Preliminarmente, la Corte rileva che i principi di cui agli artt. 39-41 T.CE si estendono anche ai cittadini turchi titolari dei diritti conferiti loro dalla decisione n. 1/80 (cfr. CGCE 6 giugno 1995, C-434/93, Bozkurt, in *Raccolta*, 1995, 1475, 14, 19, 20; CGCE 11 novembre 2004, C-467/02, Cetinkaya, *ivi*, 2004, 10895, 42) e che, conseguentemente, l'art. 14, n. 1, della stessa decisione - il cui tenore letterale, per inciso, ricalca quello dell'art. 39, n. 3, T.CE - non può che essere interpretato allo stesso modo dell'eccezione di ordine pubblico in tema di libera circolazione dei lavoratori che siano cittadini comunitari (cfr. CGCE 10 febbraio 2000, C-340/97, Nazli, *ivi*, 2000, 957, 56 e CGCE 11 novembre 2004, C-467/02, cit., 43). In quanto deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone, peraltro, tale eccezione dev'esser interpretata in senso restrittivo e la sua portata non può essere determinata unilateralmente dai singoli Stati membri (CGCE 28 ottobre 1975, C-36/75, Rutili, *ivi*, 1975, 1219, 27; CGCE 27 ottobre 1977, C-30/77, Bouchereau, *ivi*, 1977, 1999, 33; CGCE 27 aprile 2006, C-441/02, Commissione c. Germania, *ivi*, 2006, 3449, 34; CGCE 7 giugno 2007, C-50/06, Commissione c. Paesi Bassi, *ivi*, 2007, 42).

La Corte osserva, quindi, che, ai sensi dell'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva 64/221/CEE, i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono fondarsi esclusivamente su comportamenti che si traducano in una minaccia *attuale* per l'ordine pubblico, a nulla rilevando la mera sussistenza di condanne penali (CGCE 27 ottobre 1977, C-30/77, cit., 28; CGCE 19 gennaio 1999, C-348/96, Calfa, in *Raccolta*, 1999, 11, 24; CGCE 7 giugno 2007, C-50/06, cit., 41). Costante giurisprudenza della Corte ha, peraltro, evidenziato la

necessità che tale minaccia sia, altresì, *effettiva* e sufficientemente *grave* (CGCE 28 ottobre 1975, C-36/75, cit., 27; CGCE 29 aprile 2004, C-482/01 e C-493/01 riunite, Orfanopoulos e Olivieri, *ivi*, 2004, 5257, 66; CGCE 27 aprile 2006, C-441/02, cit., 35).

A giudizio della Corte, in definitiva, un cittadino turco può esser privato dei diritti attribuitigli dalla decisione n. 1/80 solo quando il suo comportamento configuri un rischio concreto di ulteriori gravi perturbazioni dell'ordine pubblico: un provvedimento di espulsione non può essere automaticamente emanato a seguito di una condanna penale e a scopo di prevenzione generale (cfr. CGCE 10 febbraio 2000, C-340/97, cit., 61 e 63; CGCE 7 luglio 2005, C-383/03, Dogan, *ivi*, 2005, 6237, 24). La mera esistenza di più condanne penali è, dunque, di per sé, assolutamente irrilevante.

Da ultimo, la Corte precisa che la facoltà per gli Stati membri di adottare, per ragioni di ordine pubblico, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri provvedimenti che non possono disporre nei confronti dei propri cittadini deriva dalle riserve contenute negli artt. 39 e 46 T.CE (cfr. CGCE 4 dicembre 1974, C-41/74, van Duyn, *ivi*, 1974, 1337, 22-23; CGCE 18 maggio 1982, C-115/81 e C-116/81 riunite, Adoui e Cornuaille, *ivi*, 1982, 1665, 7; CGCE 19 gennaio 1999, C-348/96, cit., 20; CGCE 26 novembre 2002, C-100/01, Oteiza Olazabal, *ivi*, 2001, 10981, 40).

Alla stregua di tali considerazioni, la Corte ha così deciso: "L'art. 14, n. 1, della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che non osta a che un provvedimento di espulsione venga disposto nei confronti di un cittadino turco già oggetto di ripetute condanne penali, a condizione che il suo comportamento personale costituisca una minaccia *effettiva* e *sufficientemente grave* che pregiudichi un interesse *fondamentale della collettività*. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò ricorre nella specie".

LIBRI



COLLANA: **Riforma fallimentare** diretta da Luciano Panzani

Il fallimento delle società

Lo snodo tra due riforme: societaria e fallimentare

Autori: Oreste Cagnasso – Maurizio Irrera

Il volume affronta il tema del **fallimento delle società** caratterizzato dalla **stretta correlazione** tra il diritto delle procedure concorsuali e quello societario. In quest'ottica l'opera offre una **sintesi** tra i due sistemi normativi e rappresenta una **guida** indispensabile per tutti gli operatori del settore, dal punto di vista sistematico ed operativo.

Ipsos 2007, EURO 32,00

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsos di zona** (www.ipsos.it/agenzie)
- **<http://ipshop.ipsos.it>**